

N. 15862 di rep. N. 8697 di racc.

Verbale di riunione di Consiglio di Amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 (duemilaventitre)

il giorno 27 (ventisette)

del mese di luglio

alle ore 9,02

in Milano, Piazzetta Cuccia n. 1.

Avanti a me **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il Signor:

- **Renato Pagliaro**, nato a Milano il 20 febbraio 1957, domiciliato per la carica in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della società per azioni:

"Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A."

ed in forma abbreviata: **"Mediobanca" S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, capitale sociale euro 444.169.467,50 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 00714490158, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 343508, Gruppo IVA 10536040966, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 10631 ("**Mediobanca**" o la "**Società Incorporante**" o anche solo la "**Società**"), mi chiede di far constare, per la parte inerente al secondo punto dell'Ordine del Giorno, della riunione del Consiglio di Amministrazione della Società stessa qui riunitosi, giusta la regolare convocazione di cui *infra*, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

(*Omissis*)

2. *Fusione per incorporazione in Mediobanca della controllata al 100% MB INVAG: delibera per atto pubblico.*

(*Omissis*).

Aderisco alla fattami richiesta e do atto che il Consiglio, che ha già provveduto alla trattazione del precedente punto all'Ordine del Giorno, oggetto di separata verbalizzazione, si svolge, per quanto riguarda la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno, come segue.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il Comparsente nella sua predetta veste, il quale comunica, constata e dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti i consiglieri e sindaci in data 21 luglio 2023 ai sensi di statuto;

- oltre al Comparsente, assistono alla riunione i Consiglieri ANGELO COMNENO, BANET, CARFAGNA, CIOLI, COSTA (videocollega-

to), GAMBA, HORTEFEUX, IBARRA, LUPOI, NAGEL, PIGNATTI, VINCI, VILLA, nonchè i sindaci DI CARLO, PAGNONI, VIRGILIO e il Segretario del Consiglio BERTOLINI;

- sono stati osservati gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale vigente per lo svolgimento della presente riunione.

Il Presidente quindi, accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiara la presente riunione validamente costituita, stante la convocazione come sopra fatta, ed atta pertanto a discutere e a deliberare sull'Ordine del Giorno.

Prima di passare alla trattazione analitica del secondo punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda anzitutto che l'art. 6.3 dello Statuto sociale vigente attribuisce tra l'altro anche al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., la competenza a deliberare in merito alle fusioni di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. e che la delibera odierna rientra in questa fattispecie.

Quindi il Presidente presenta ed illustra il progetto di fusione, redatto ai sensi degli artt. 2501-ter e 2505 cod. civ., per l'incorporazione nella deliberante Società della controllata totalitaria "**MB INVAG S.r.l.**" a socio unico, con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 3, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 12697040967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2679166 ("**MB INVAG**" o la "**Società Incorporanda**"), un esemplare del quale si allega, completo del suo allegato, al presente verbale sotto "**A**" (il "**Progetto**").

In particolare, prosegue il Presidente, la proposta fusione avverrà con annullamento, senza concambio, della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 cod. civ. (*Incorporazione di società interamente possedute*) (la "**Fusione**").

La Fusione è soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca Centrale Europea ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 385/93 (TUB) (l' "**Autorizzazione BCE**"). L'Autorizzazione BCE è stata rilasciata in data 16 giugno 2023 e si allega in copia al presente verbale sotto "**B**".

Circa l'iter procedurale, il Presidente ricorda, comunica e precisa che:

- il Progetto è stato depositato presso le sedi legali di entrambe le società partecipanti alla Fusione dal 22 giugno 2023; depositato presso il Registro delle Imprese competente (i.e. il Registro delle Imprese Di Milano, Monza-Brianza, Lodi per entrambe le società partecipanti alla Fusione) in data

22 giugno 2023 ed ivi iscritto in data 23 giugno 2023 presso il predetto Registro per entrambe le società partecipanti alla Fusione, essendo pertanto decorsi i termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, cod. civ.;

- ai sensi dell'art. 2505 cod. civ. non si sono rese necessarie, per le ragioni già esposte, né la Relazione degli Amministratori né quella degli esperti rispettivamente previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies cod. civ., e non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, nn. 3, 4 e 5;

- la Fusione si attuerà per Mediobanca sulla base della relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre 2022, redatta ai sensi della normativa vigente, da assumere quale situazione patrimoniale di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater, secondo comma, cod. civ. e per la Società Incorporanda sulla base della situazione patrimoniale al 28 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 2501-quater, primo comma, cod. civ.;

- non ricorrono i presupposti di applicazione dell'art. 2501-bis cod. civ..

Il Presidente, inoltre, dà atto che non sono intervenute modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo della Società che hanno impatto sulla Fusione tra la data di deposito del Progetto presso la sede della Società e la data odierna e che tale informazione è giunta anche dalla Società Incorporanda.

Precisa, infine, che in relazione al Progetto non sono intervenute richieste da parte dei soci, nella misura minima stabilita dall'art. 2505, terzo comma, cod. civ., affinché la decisione di approvazione della Fusione sia adottata in sede assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione,

visto il Progetto e preso atto delle comunicazioni del Presidente circa la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alle fusioni di società interamente possedute ai sensi dell'art. 2505 cod. civ., come richiamato dall'art. 6.3 dello Statuto sociale vigente,

stante la sussistenza dell'Autorizzazione BCE ex art. 57 del d.lgs. 385/93 (TUB),

delibera

con voto unanime

1.) di approvare il Progetto di Fusione per l'incorporazione

di

"MB INVAG S.r.l." a socio unico

con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 3

in

"Mediobanca S.p.A."

con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, secondo le modalità tutte indicate nel Progetto, come sopra allegato al presente atto sotto "A", e così, tra l'altro con annullamento,

senza concambio, della quota rappresentativa dell'intero capitale sociale della Società Incorporanda e, dunque, senza aumento del capitale sociale della Società Incorporante, trovando applicazione la disciplina di cui all'articolo 2505 cod. civ. (Incorporazione di società interamente possedute);

2.) di stabilire e/o dare atto che:

(i) gli effetti della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ., decorreranno a partire dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 cod. civ. ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione;

(ii) le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dal primo giorno dell'esercizio in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504 cod. civ., e pertanto dall'1 (uno) luglio 2023 (duemilaventitre), con decorrenza degli effetti fiscali dalla medesima data;

(iii) non è previsto alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni;

- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione;

- per effetto ed in connessione con la Fusione, non è prevista alcuna modifica dello Statuto sociale di Mediobanca (che costituisce l'allegato "A" del Progetto, come sopra allegato);

3.) di dare mandato all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro tempore in carica, in via tra loro disgiunta e anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:

a) stipulare, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 cod. civ., l'atto di Fusione, fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del Progetto; sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi; acconsentire al trasferimento di intestazione ed alla voltura di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi specie con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;

b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra;

c) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune.

Essendo così esaurita la trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente passa a trattare i restanti punti all'Ordine del Giorno, oggetto di separata verbalizzazione, alle ore 9,07

Del


4

presente ho dato lettura al Comparsente, che lo approva e con me lo sottoscrive, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa del Comparsente e del Consiglio, alle ore 9,07

Consta di tre fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine nove e della decima sin qui.

F.to Renato Pagliaro

F.to Andrea De Costa notaio





MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

MB INVAG S.r.l.

Progetto di fusione per incorporazione in
Mediobanca S.p.A.
di
MB INVAG S.r.l.
ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile



15/10



MEDIOBANCA

Banca di Credito Italiano S.p.A.

MB INVAG S.r.l.

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
EX ART. 2501-TER COD. CIV.**

Premessa

MB INVAG S.r.l. ("MB INVAG"), il cui capitale sociale è interamente posseduto da Mediobanca S.p.A. ("Mediobanca"), è stata costituita con atto del 22 dicembre 2022 ad esito della scissione totale non proporzionale di INV AG S.r.l., veicolo societario partecipato da Mediobanca con una quota del 13,5%. Al 28 febbraio 2023 l'attivo patrimoniale di MB INVAG era costituito pressoché esclusivamente da n. 1,6 milioni di azioni Assicurazioni Generali in carico a Euro 28,5 milioni, fronteggiate da mezzi propri per Euro 16,5 milioni e da un finanziamento socio di Euro 12,2 milioni.

Il presente progetto di fusione, redatto e approvato dai rispettivi organi amministrativi di Mediobanca e MB INVAG, prevede l'incorporazione di MB INVAG in Mediobanca.

Ai sensi dell'art. 2505 c.c., il progetto di fusione non contiene le indicazioni di cui all'art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) c.c.; è inoltre esclusa la relazione degli amministratori e quella degli esperti di cui rispettivamente agli artt. 2501-quinques e sexies c.c.

1. Società partecipanti alla fusione

1) Società incorporante

Mediobanca S.p.A.

- sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia n.1;
- capitale sociale Euro 444.169.467,5 interamente versato;
- numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi e codice fiscale: 00714490158
- Banca Iscritta all'Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo Gruppi Bancari al n. 10631
- Società aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Società aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

2) Società incorporanda

MB INVAG S.r.l.

- sede legale in Milano, Via Filodrammatici 3;
- capitale sociale Euro 10.000 interamente versato;
- numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano di Milano, Monza, Brianza e Lodi e codice fiscale: 12697040967



MEDIOBANCA
banca di credito italiano

MB INVAG S.r.l.

2. Statuto della società incorporante

Lo Statuto della Società incorporante (allegato al presente progetto sotto "A") non subirà modifiche per effetto dell'incorporazione.

3. Rapporto di cambio, modalità di assegnazione delle azioni, data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili

Mediobanca possiede la totalità del capitale sociale di MB INVAG. Con l'efficacia della fusione verranno quindi annullate, senza concambio, le quote rappresentanti l'intero capitale sociale della società incorporanda, senza emissione di nuove azioni della società incorporante e senza aumento del capitale della stessa. Di conseguenza non viene determinato alcun rapporto di cambio.



Handwritten signature

4. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione

Ai fini civilistici, la fusione avrà decorrenza, ai sensi dell'art. 2504-bis secondo comma del codice civile, a partire dall'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, ovvero dall'eventuale data successiva stabilita nell'atto di fusione. Dalla medesima data tutti i diritti e le obbligazioni della Società incorporanda si intenderanno trasferiti alla società incorporante.

Ai fini contabili, le attività e passività della società incorporanda saranno imputate al bilancio della società incorporante a far data dal primo giorno dell'esercizio in cui la fusione ha effetto civilistico. Dalla medesima data decorreranno altresì gli effetti fiscali, ai sensi dell'art. 172, nono comma, del D.P.R. 917/1986.

5. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o di possessori di titoli diversi dalle azioni o quote.

Handwritten signature



MEDIOBANCA
Fondazione Mediobanca

MB INVAG S.r.l.

6. Vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

7. Autorizzazione della Banca Centrale Europea

La fusione è soggetta ad autorizzazione preventiva della Banca Centrale Europea ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 385/93 (TUB).

Sono fatte salve le variazioni che possano essere richieste dall'Autorità di Vigilanza o in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente progetto.

Milano, 23 marzo 2023

Milano, 17 marzo 2023

MEDIOBANCA S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Alberto Nagel)

MB INVAG S.r.l.
L'Amministratore Unico

(Bruno Guida)



EUROPEAN CENTRAL BANK
BANKING SUPERVISION

ECB-CONFIDENTIAL

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta E. Cuccia 1
20121 Milan
ITALY

(hereinafter the 'Supervised Entity')

cc: Banca d'Italia



ECB-SSM-2023-ITMDB-5
Frankfurt am Main, 16 June 2023

Decision on the merger by absorption of MB INVAG S.r.l. into the Supervised Entity

Dear Sir or Madam,

In response to your application of 23 March 2023, I am writing to notify you that I have decided by means of delegation to authorise the merger by absorption of MB INVAG S.r.l. into the Supervised Entity.

This Decision has been adopted pursuant to Article 4(1)(d) and (e) and Article 9(1) of Council Regulation (EU) No 1024/2013¹, Article 4 of Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank (ECB/2016/40)², Article 8 of Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank (ECB/2019/4)³ and Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank (ECB/2020/42)⁴, in conjunction with Article 57 of the Italian law on banking⁵ and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999⁶.

1. Facts on which this Decision is based

- 1.1 On 23 March 2023, the Supervised Entity submitted an application to the ECB requesting authorisation for a proposed merger by absorption of MB INVAG S.r.l. into the Supervised Entity.
- 1.2 The proposed merger was approved by the board of directors of the Supervised Entity and the Sole Administrator of MB INVAG S.r.l. on 23 March and 17 March 2023, respectively.

MB INVAG S.r.l. is a vehicle company wholly owned by the Supervised Entity, whose assets consist solely of a bundle of shares in Assicurazioni Generali which is owned by the Supervised Entity (1.6 million shares representing 0.10% of the share capital of Assicurazioni Generali). As a result of the merger, the above-mentioned shareholding will be held directly by the Supervised Entity.

1 Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63).

2 Decision (EU) 2017/933 of the European Central Bank of 16 November 2016 on a general framework for delegating decision-making powers for legal instruments related to supervisory tasks (ECB/2016/40) (OJ L 141, 1.6.2017, p. 14).

3 Decision (EU) 2019/322 of the European Central Bank of 31 January 2019 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2019/4) (OJ L 55, 25.2.2019, p. 7).

4 Decision (EU) 2020/1334 of the European Central Bank of 15 September 2020 nominating heads of work units to adopt delegated decisions regarding supervisory powers granted under national law and repealing Decision (EU) 2019/323 (ECB/2020/42) (OJ L 312, 25.9.2020, p. 40).

5 Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

6 Banca d'Italia Circular No 229/1999 of 21 of April 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

Handwritten signature

ECB-CONFIDENTIAL

The purpose of the merger is to proceed with a rationalization of the scope of the Supervised Entity's Group, taking into account that the company to be incorporated has operations limited to the administrative management of the above-mentioned holding and does not have any employees. No impact on the Supervised Entity's organizational structure and IT-accounting procedures nor on its prudential ratios at both individual and consolidated level are foreseen.

The Supervised Entity's bylaw will not undergo any changes as a result of the merger, since it owns all the shares which make up the share capital of MB INVAG S.r.l. The intention of the Supervised Entity is to derecognize its shareholding in the latter, with no exchange taking place, no issuance of new shares and no capital increase. For this reason, no exchange ratio will be established.

2. Assessment

2.1 Based on the information summarised in Section 1, the ECB has assessed the envisaged merger against the following criteria set out in Article 57 of the Italian law on banking and Title III, Chapter 4 of the Banca d'Italia Circular No 229/1999:

- (a) the sound and prudent management of the bank resulting from the merger;
- (b) the technical and organisational situation of the bank resulting from the merger, in particular:
 - the capability to meet the prudential requirements regarding capital, risk concentration and maturity transformation;
 - the level of fixed and staff costs;
 - the soundness of the organisational structure with regard to the internal control system and the flow of information.

2.2 The assessment of the merger did not reveal any material issues that could jeopardise the sound and prudent management of the Supervised Entity or affect its technical and organisational situation. After the merger, the Supervised Entity will be compliant with the applicable prudential requirements.

2.3 Based on the above, the ECB concludes that the merger meets the criteria as set out in paragraph 2.1. and that there is no reason to oppose the proposed merger of MB INVAG S.r.l. into Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..

3. General

3.1 The ECB has taken this Decision on the basis of the facts provided and statements made by the Supervised Entity. If any of those facts or statements were incorrect or incomplete, or no longer reflect the state of affairs described, this could constitute sufficient grounds to revoke this Decision in full or in part.

3.2 This Decision takes effect on the day of its notification to the Supervised Entity.

4. Administrative and judicial review

4.1 A review of this Decision by the ECB's Administrative Board of Review may be requested under the conditions and within the time limits set out in Article 24 of Regulation (EU) No 1024/2013 and

ECB-CONFIDENTIAL

Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank⁷. A request for a review should be sent preferably by electronic mail to ABoR@ecb.europa.eu, or by post to:

The Secretary of the Administrative Board of Review


European Central Bank

Sonnemannstrasse 22


60314 Frankfurt am Main

Germany

- 4.2 This Decision may be challenged before the Court of Justice of the European Union under the conditions and within the time limits provided for in Article 263 of the Treaty on the Functioning of the European Union.



Yours sincerely,

DocuSigned by:

A9CEF49F096C46A...

Rolf KLUG

Deputy Director General

Directorate General Universal & Diversified Institutions

R. Klug

⁷ Decision ECB/2014/16 of the European Central Bank of 14 April 2014 concerning the establishment of an Administrative Board of Review and its Operating Rules (OJ L 175, 14.6.2014, p. 47).



BANCA CENTRALE EUROPEA
SUPERVISIONE BANCARIA

RISERVATO ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Piazzetta E. Cuccia 1
20121 Milano
ITALIA

(nel prosieguo denominata 'Ente vigilato')

cc: Banca d'Italia

ECB-SSM-2023-ITMDB-5

Francoforte sul Meno, li 16 giugno 2023

Decisione in merito alla fusione per incorporazione della MB INVAG S.r.l. nel Soggetto vigilato

Egregio Signore o Gentile Signora,

in risposta alla Sua istanza del 23 marzo 2023, Le scrivo per comunicarLe che ho deliberato, mediante delega, di autorizzare la fusione per incorporazione della MB INVAG S.r.l. nell'Ente vigilato.

La presente decisione è stata adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013¹ del Consiglio, dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea (BCE/2016/40)², articolo 8 della Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea (BCE/2019/4)³ e della Decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea (BCE/2020/42)⁴, in combinato disposto con l'art. 57 della legge bancaria⁵ e con il Titolo III, Capo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999⁶.

1. Fatti sui quali si basa la presente decisione

1.1 Il 23 marzo 2023 il Soggetto vigilato ha presentato istanza alla BCE chiedendo l'autorizzazione alla proposta di fusione per incorporazione della MB INVAG S.r.l. nel Soggetto vigilato.

1.2 La proposta di fusione è stata approvata dal consiglio di amministrazione del Soggetto vigilato e dall'Amministratore Unico della MB INVAG S.r.l. rispettivamente il 23 marzo e il 17 marzo 2023.

La MB INVAG S.r.l. è un veicolo societario interamente posseduto dall'Ente vigilato, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da un pacchetto di azioni di Assicurazioni Generali di proprietà del Soggetto vigilato (1,6 milioni di azioni pari allo 0,10% del capitale sociale di Assicurazioni Generali). Per effetto della fusione, la suddetta partecipazione sarà detenuta direttamente dall'Ente vigilato.

¹ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di politiche relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

² Decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega dei poteri decisionali per gli strumenti giuridici relativi ai compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (GU L 141 dell'1.6.2017, pagina 14).

³ Decisione (UE) 2019/322 della Banca centrale europea, del 31 gennaio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni in merito ai poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale (BCE/2019/4) (GU L 55 del 25.2.2019, pag. 7).

⁴ Decisione (UE) 2020/1334 della Banca centrale europea, del 15 settembre 2020, che nomina i capi delle unità operative per l'adozione di decisioni delegate in merito ai poteri di vigilanza conferiti dal diritto nazionale e che abroga la decisione (UE) 2019/323 (BCE/2020/42) (GU L 312 del 25.9.2020, pag. 40).

⁵ Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e successive modificazioni e integrazioni, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.230 del 30-9-1993 - Suppl. Ordinario n. 92.

⁶ Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 del 21 aprile 1999, "Istruzioni di Vigilanza per le banche".

RISERVATO ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

La finalità della fusione è quella di procedere ad una razionalizzazione del perimetro del Gruppo dell'Ente vigilato, tenuto conto che la società incorporanda ha un'operatività limitata alla gestione amministrativa della suddetta holding e non ha dipendenti. Non sono previsti impatti sulla struttura organizzativa e sulle procedure informatico-contabili del Soggetto vigilato né sui suoi coefficienti prudenziali sia a livello individuale che consolidato.

Lo statuto del Soggetto vigilato non subirà modifiche per effetto della fusione, essendo titolare della totalità delle azioni che compongono il capitale sociale della MB INVAG S.r.l.

L'intenzione del Soggetto Vigilato è quella di eliminare la propria partecipazione in quest'ultima senza che vi siano alcun concambio, alcuna emissione di nuove azioni e alcun aumento di capitale.

Per tale motivo, non sarà stabilito alcun rapporto di cambio.



2. Valutazione

2.1 Sulla base delle informazioni riassunte nella Sezione 1, la BCE ha valutato la prospettata fusione rispetto ai seguenti criteri stabiliti dall'articolo 57 della legge italiana in materia bancaria e dal Titolo III, Capo 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999:

- (a) la sana e prudente gestione della banca risultante dalla fusione;
- (b) la situazione tecnico-organizzativa della banca risultante dalla fusione, in particolare:
 - la capacità di soddisfare i requisiti prudenziali in materia di capitale, concentrazione dei rischi e trasformazione delle scadenze;
 - il livello dei costi fissi e del personale;
 - la solidità della struttura organizzativa con riferimento al sistema di controllo interno e al flusso informativo.

2.2 Dalla valutazione della fusione non sono emersi aspetti sostanziali che possano pregiudicare la sana e prudente gestione del Soggetto vigilato o incidere sulla sua situazione tecnico-organizzativa. Dopo la fusione, il Soggetto vigilato sarà conforme ai requisiti prudenziali applicabili.

2.3 Sulla base di quanto precede, la BCE conclude che la fusione soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2.1. e che non sussistono motivi per opporsi alla proposta fusione della MB INVAG S.r.l. in Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

3. Informazioni generali

3.1 La BCE ha assunto tale decisione sulla base dei fatti forniti e delle dichiarazioni rese dal Soggetto vigilato. Se uno qualsiasi di tali fatti o dichiarazioni fosse errato o incompleto o non riflettesse più lo stato di cose descritto, ciò potrebbe costituire un motivo sufficiente per revocare la presente decisione in tutto o in parte.

3.2 La presente decisione ha effetto dal giorno della sua comunicazione al Soggetto vigilato.

4. Revisione amministrativa e giudiziaria

4.1 Un riesame della presente decisione da parte della Commissione amministrativa del riesame della BCE può essere richiesto alle condizioni ed entro i termini di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e

12/10

RISERVATO ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

Della Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea⁷. Una richiesta di riesame deve essere inviata preferibilmente per posta elettronica a ABoR@ecb.europa.eu o per posta a:
Segretario della commissione amministrativa del riesame

Banca centrale europea
Sonnemannstraße 22
60314 Francoforte sul Meno
Germania

4.2 La presente decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Cordiali saluti,

Rolf KLUG
Vice Direttore Generale
Direzione Generale Istituzioni Universali e Diversificate

⁷ Decisione BCE/2014/16 della Banca centrale europea, del 14 aprile 2014, relativa all'istituzione di un ufficio amministrativo commissione di revisione e al suo regolamento operativo (GU L 175 del 14.6.2014, pag. 47).

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile per il Registro Imprese di Milano - Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 27 luglio 2023

Assolvimento virtuale del bollo

Autorizzazione no. 108375/2017 DEL 28 LUGLIO 2017

